

Avviso alla Clientela

VARIAZIONE UNILATERALE GENERALIZZATA
Ai sensi del comma 8 dell'articolo 29 del Decreto Delegato n. 8 del 24 gennaio 2022

Gentile Cliente,

La informiamo che il Decreto Delegato n. 8 del 24 gennaio 2022 *“Disposizioni in materia finanziaria in recepimento dei Regolamenti (UE) n. 648/2012, 909/2014, 2015/2365 e 2016/1011”*, recepisce, fra gli altri, il Regolamento (UE) n. 2016/1011 *“Benchmark Regulation (BMR)”*. Tale Regolamento contiene disposizioni riguardanti l'utilizzo da parte dei soggetti autorizzati di indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o utilizzati per misurare la performance dei fondi in investimento.

Erwidcol Financial Services S.p.A. ha provveduto ad adeguarsi alle disposizioni del citato Decreto Delegato. A tal fine, ai sensi dell'articolo 20 del su richiamato Decreto Delegato, ha predisposto un Piano di sostituzione degli indici di riferimento, da attuarsi qualora un indice in uso cessasse o variasse sostanzialmente. Il documento è pubblicato sul sito web della Società (www.erwidcol.sm).

Poiché le indicazioni contenute nel suddetto Piano si applicano anche ai contratti con la clientela conclusi prima del 31 marzo 2022, Le indichiamo qui di seguito il testo dell'integrazione apportata ai suddetti contratti:

“Ai sensi del Decreto Delegato n. 8 del 24 gennaio 2022 “Disposizioni in materia finanziaria in recepimento dei Regolamenti (UE) n. 648/2012, 909/2014, 2015/2365 e 2016/1011”, qualora si rendesse impossibile fare riferimento al tasso Euribor (per i contratti di credito) o ai benchmark in vigore che misurano la performance (per i contratti di gestione di patrimoni individuali) a causa di sostanziali variazioni metodologiche nel calcolo dello stesso o della sua cessazione, si rimanda al Piano di sostituzione degli indici di riferimento elaborato dalla Società. Tale documento, consultabile sul sito web della Società (www.erwidcol.sm), descrive le azioni che Erwidcol Financial Services S.p.A. adotterà in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di esser fornito. In tali eventualità ne sarà data informazione alla clientela, alla quale spetterà il diritto di recesso dal contratto, esercitabile senza incorrere nelle penali eventualmente previste per la risoluzione anticipata.

E' opportuno precisare che con la dicitura:

- *“sostanziali variazioni” non si intendono le variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro, bensì le “modifiche rilevanti” della metodologia per la determinazione dell'indice.*
- *“cessazione” dell'indice si intende il venir meno, in modo permanente, della sua rilevazione o determinazione o pubblicazione.”*

Le precisiamo che la presente variazione unilaterale generalizzata ha effetto dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web di Banca Centrale della Repubblica di San Marino S.p.A. (sezione “Avvisi dai Vigilati”).

Sottolineiamo che, a fronte della presente modifica contrattuale, Le spetta il diritto di recesso dal contratto in essere, da esercitarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web di Banca Centrale della Repubblica di San Marino S.p.A. (sezione “Avvisi dai Vigilati”).

San Marino, 28 settembre 2022

Erwidcol Financial Services S.p.A.